APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI ITALO-JUGOSLAVI PER LA SISTEMAZIONE DEGLI INTERESSI PATRIMONIALI DEGLI ENTI PUBBLICI DELL'ISTRIA, STIPULATI A POLA IL 12 DICEMBRE 1930

Art. 3 (Convenzione)

L'Amministrazione provinciale dell'Istria assume a totale suo carico le pensioni per gli impiegati e addetti provinciali ed il patrimonio del rispettivo fondo resta alla stessa integralmente assegnato.

Dal 1° giorno del mese successivo a quello dello sgombero in poi le pensioni per gli impiegati e medici comunali e le pensioni per i maestri invece saranno pagate in relazione alla cittadinanza attuale dei singoli assicurati, ai quali le pensioni saranno corrisposte dalle amministrazioni o dai fondi succeduti all'Amministrazione provinciale dell'Istria.

Indipendentemente dal numero degli aventi diritto cittadini italiani o cittadini jugoslavi i patrimoni dei rispettivi fondi (allegati n. 9 e n. 10) vengono suddivisi in relazione alla chiave generale di cui l'art. 13 della presente convenzione. La quota spettante alla parte jugoslava sara' pero' diminuita dei debiti accertati al 31 dicembre 1920 verso i fondi suddetti ed elencati nell'allegato n. 9.

Versione in vigore dal 29 aprile 1933, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione degli Accordi italo-jugoslavi per la sistemazione degli interessi patrimoniali degli Enti pubblici dell'Istria, stipulati a Pola il 12 dicembre 1930
Estremi	Legge 22 dicembre 1932, n. 2070
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 1933

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-degli-accordi-italo-jugoslavi-per-la-sistemazione-degli/convenzione-art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it